

# **CASINO' DI SANREMO**

**10-11 DICEMBRE 2014**

## **FORMAZIONE SULLA NORMATIVA DI CONTRASTO DEL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DI CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA**

## LEGISLAZIONE DI REPRESSIONE

Il delitto di riciclaggio è previsto **dall'ART. 648-BIS DEL CODICE PENALE**.

## LEGISLAZIONE DI PREVENZIONE

### Le Direttive Europee

1. Direttiva 91/308/CEE del 1991 (c.d. **prima direttiva** antiriciclaggio)
2. Direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 (c.d. **seconda direttiva** antiriciclaggio)
3. Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (c.d. **terza direttiva** antiriciclaggio)

**DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1991 N. 143**, convertito con modificazioni dalla **LEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197**: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.”

La **prima Direttiva**, all’articolo 12, impose agli stati membri di adattare la legislazione nazionale all’esigenza di controlli più penetranti nelle attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio.

L’Italia ha ottemperato con l’articolo 15 della **LEGGE (delega) 6/2/1996 N. 52** (Legge Comunitaria), la quale fa riferimento alla Legge n. 197/91, estendendo ad altri soggetti le previsioni in allora dettate per banche ed altri intermediari finanziari.

La delega contenuta nella Legge n. 52/96 fu attuata con **DECRETO LEGISLATIVO N. 153 DEL 1997**.

Il **DECRETO LEGISLATIVO n. 374 del 25 settembre 1999** (estensione degli obblighi previsti dalla Legge 197/91 ad altre categorie di soggetti) giunse alla scadenza dei due anni previsti come termine massimo dal D.Lgs. n. 153/97 e non fu mai seguito dai necessari provvedimenti attuativi.

La seconda e la terza **Direttiva** hanno previsto che gli Stati membri impongano gli obblighi di identificazione e di registrazione dei clienti che allacciano rapporti stabili, e di quelli occasionali che eseguono operazioni qualificate come rilevanti, nonché l'obbligo di segnalazione delle "operazioni sospette", oltre che agli intermediari finanziari, anche agli esercenti altre attività non finanziarie, suscettibili di essere utilizzate ai fini di riciclaggio.

Tra i soggetti cui estendere tali obblighi sono contemplate le **Case da Gioco**.

La seconda **Direttiva** è stata recepita nell'ordinamento italiano con il **DECRETO LEGISLATIVO N. 56 DEL 2004** (poi abrogato dal D.Lgs. n. 231/2007).

La terza **Direttiva** è stata recepita nell'ordinamento italiano con i **DECRETI LEGISLATIVI 22 GIUGNO 2007, N. 109 E 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**.

**II DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E' ATTUALMENTE LA NOSTRA "LEGGE ANTIRICICLAGGIO"**.

## SULLA NORMATIVA DI PREVENZIONE SPECIFICA PER LE CASE DA GIOCO

### **Obblighi di identificazione e registrazione previsti dal combinato disposto degli artt. 24 e 39 del D.Lgs. n. 231/2007 (“il Decreto”).**

**Il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 24 dettano la disciplina dell’identificazione all’ingresso.**

Si tratta di **opzioni alternative**.

La previsione del secondo comma, discendente dalla terza Direttiva e più favorevole alle Case da Gioco sottoposte al controllo pubblico, non impedisce l’adozione facoltativa della più severa disciplina stabilita dal primo comma.

Dal 30 aprile 2008 le case da gioco **avrebbero dovuto** adottare “modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore” a 2.000 euro.

Si tratta, nell’intenzione del Legislatore, di una norma di agevolazione della Case da Gioco soggette a controllo pubblico, recepita dalla terza Direttiva.

Questo adempimento dovrà essere assicurato secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 39 del Decreto.

Tali specifiche tecniche saranno dettate da un decreto interministeriale (Interni-Economia) **non ancora emanato**.

La decorrenza dell’obbligo relativo alla registrazione delle operazioni sopra soglia è strettamente legata e subordinata all’emanazione del regolamento destinato a disciplinare le specifiche tecniche.

A conferma della impossibilità delle Case da gioco di ottemperare all’obbligo di registrazione nelle more dell’approvazione del regolamento di attuazione previsto

dall'art.39, comma 4, del Decreto, vale richiamare la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.125.367/2007.

In tale pronuncia il Ministero, nel chiarire quali disposizioni previgenti siano compatibili con la nuova disciplina antiriciclaggio dettata dal D.Lgs. n.231/2007, ha espressamente riconosciuto l'incompatibilità del D.M. n.143 del 3 febbraio 2006 nella parte relativa alle «specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attività di .... “gestione case da gioco”, nonché l'incompatibilità del provvedimento UIC 24 febbraio 2006 – parte IV – nella sezione in cui esso detta “le specifiche disposizioni” in tema “di identificazione e registrazione per coloro che esercitino” l'attività di “gestione di case da gioco”» (cfr. la c.m. prot. 125.367/2007).

Secondo l'orientamento ministeriale sopra richiamato pertanto il vuoto normativo determinato dalla assenza del regolamento previsto dall'art. 39, comma 4, non può essere neppure colmato facendo riferimento alla normativa secondaria di attuazione del D.Lgs. n. 56/2004, essendo detta normativa per la parte che qui interessa incompatibile con la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2007.

A fortiori pertanto l'incompletezza del quadro normativo esige che si attenda l'emanazione del regolamento di cui all'art. 39, comma 4 per dare applicazione alla norma primaria contenuta nell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007.

A sua volta, l'emanando regolamento di attuazione in base ai principi generali dovrebbe concedere ai destinatari un congruo termine (non inferiore a sessanta giorni) per predisporre le misure organizzative volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi dallo stesso previsti.

**Ai fini del raggiungimento/superamento della soglia dei 2.000 euro non rileveranno le operazioni di importo inferiore compiute dalla medesima controparte: fatto salvo il ricorrere eventuale di indici di anomalia, esse sono considerate operazioni distinte (giuridicamente, economicamente e psicologicamente corrispondenti a distinte manifestazioni di volontà della controparte-cliente) e non parti di un'unica operazione artificialmente frazionata.**

Di conseguenza l'obbligo di registrazione scatterà solo per le operazioni di acquisto e cambio di gettoni che **singolarmente** eccederanno i 2.000 euro.

**Inapplicabilità alle Case da Gioco dell'obbligo di registrazione delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro previsto dall'art. 36, comma 2**

La disciplina racchiusa negli artt. 24 e 39 del Decreto contiene una normativa speciale ed esaustiva in ordine agli obblighi di verifica della clientela e di registrazione gravanti sulle Case da Gioco pubbliche. Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti non trova applicazione l'obbligo di registrazione delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro previsto dall'art. 36, comma 2.

## **Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 del Decreto)**

Tale obbligo ha avuto corso dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli indicatori di anomalia riferibili alle case da gioco sono stati individuati:

- dapprima dal provvedimento dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006;
- successivamente dal decreto 17 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno.

Le Case da gioco hanno l'obbligo di inviare all'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia) «una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo)» .

Il decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 ha determinato gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.

Tra gli indicatori specifici di anomalia previsti in relazione all'attività di gestione di Case da Gioco assume particolare rilievo quello previsto dal n. 30 dell'Allegato 1, così descritto «Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno».



## Limitazione all'uso del contante (art. 49 del Decreto)

E' vietato l'uso del contante, quando il valore dell'operazione, "anche frazionata", è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (attualmente).

Le operazioni che rilevano sono quelle di scambio di mezzi di gioco contro mezzi di pagamento e viceversa.

Analogamente a quanto vale in ordine al (futuro) adempimento di identificazione e registrazione della controparte, anche in relazione al raggiungimento-superamento della soglia dei 1.000 euro **non rilevano le operazioni di importo inferiore compiute dalla medesima controparte: fatto salvo il ricorrere eventuale di indici di anomalia, esse sono considerate operazioni distinte (giuridicamente, economicamente e psicologicamente corrispondenti a distinte manifestazioni di volontà della controparte-cliente) e non parti di un'unica operazione artificiosamente frazionata.**

Una pluralità di operazioni di acquisto e cambio di gettoni non può essere considerata "un'operazione unitaria sotto il profilo economico" e non può quindi assumere rilievo come unica operazione frazionata, salvo che oggettivi indizi disponibili (riferentisi al tempo e al comportamento del giocatore) inducano a ritenere che le singole operazioni siano riconducibili ad una operazione unitaria sotto il profilo economico.

## **Individuazione delle operazioni rilevanti**

Ai sensi dell'art. 1, lett. l) del Decreto si considera "operazione" la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.

L'art. 1, lett.i) identifica con un'ampia elencazione i mezzi di pagamento (denaro contante, assegni, bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito, ecc.), senza tuttavia menzionare le fiches o i gettoni.

Ne deriva che:

**i) se si cambiano mezzi di gioco con altri mezzi di gioco, l'operazione non rileva ai fini della normativa antiriciclaggio, e in particolare né ai fini dell'art. 24, né ai fini dell'art. 49;**

ii) le operazioni che rilevano sono esclusivamente l'acquisto di gettoni con mezzi di pagamento e il cambio di gettoni con mezzi di pagamento.



Indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

## **Decreto del Ministro dell'Interno sugli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

Il decreto dà attuazione all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale sono recepite le direttive comunitarie concernenti la *prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose di finanziamento del terrorismo*.

Il decreto del Ministro dell'Interno, elaborato su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, è stato validato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

# Sanzioni

Sono previste **sanzioni amministrative** in caso di:

- ❖ **violazione degli obblighi di segnalazione;** salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata;
- ❖ **mancato rispetto del provvedimento di sospensione,** impartito dall'UIF; il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

Sono previste **sanzioni penali** in caso di:

- ❖ **violazione dei divieti di comunicazione.** Chi viola i divieti di comunicazione è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro" (art. 55, c. 8 D.Lgs. 231/2007).

# **Criteria e modalità per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

## **Le investigazioni**

Le autorità responsabili dell'attività investigativa e delle verifiche economico-finanziarie, potranno confermare il fondamento della segnalazione, individuando le connessioni con le attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Particolarmente approfondite e complesse sono le investigazioni sul finanziamento del terrorismo: le risorse impiegate sono spesso di importi contenuti e di provenienza lecita e non sempre sono collegate alla notorietà del cliente.

## **Criteria e modalità per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

### **Procedura di trasmissione:**

- ❖ **La segnalazione è trasmessa all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, che può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.**
- ❖ **La trasmissione delle segnalazioni e gli scambi di informazione tra l'Unità di Informazione Finanziaria e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.**

## **Criteria e modalità per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**

### **Quando fare la segnalazione:**

- ❖ **Se l'operatore ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, effettua la segnalazione, astenendosi dal compiere l'operazione, a meno che l'astensione possa ostacolare l'avvio o il seguito delle indagini.**



## **A. indicatori di anomalia generali**

### **3. Connessi ai mezzi di pagamento utilizzati:**

#### **ad esempio:**

- ❖ ricorso ripetuto o per importi rilevanti al contante;
- ❖ frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi rilevanti;
- ❖ improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, per un pagamento originariamente rateizzato;
- ❖ proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale.

## **B. indicatori di anomalia specifici**

**Gli indicatori specifici sono individuati con riguardo alla *tipologia delle attività esercitate* dagli operatori.**

**ad esempio:**

- ❖ richieste di custodia o trasporto di contante per importi molto rilevanti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente;
- ❖ frequenti richieste di trasferimento di contante a favore di uno stesso beneficiario, senza ragionevole motivo;
- ❖ investimenti immobiliari per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
- ❖ acquisto o vendita di immobili in contanti e per importi molto rilevanti, ovvero ad un prezzo molto superiore al valore di mercato;
- ❖ alimentazione del conto gioco *on line* da parte di soggetti terzi e improvviso aumento di giocate su un conto lungamente inattivo.

## A. indicatori di anomalia generali

### 2. Connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni

**ad esempio:**

- ❖ operazioni che comportano impiego di disponibilità che appaiono sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente;
- ❖ operazioni richieste da organismi *no profit* per finalità non compatibili con la documentazione prodotta;
- ❖ frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata;
- ❖ estinzione anticipata e inaspettata dell'obbligazione da parte del cliente.

## **A. indicatori di anomalia generali**

### **1. Connessi all'identità o ai comportamenti inusuali o sospetti del cliente**

**ad esempio:**

- ❖ il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete o false; richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita dei capitali ed è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimenti penali;
- ❖ Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura e dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che agisca per finalità illecite per conto di un soggetto terzo;
- ❖ Il cliente richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo:  
<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

# **Gli indicatori di anomalia**

**Gli indicatori di anomalia si suddividono in:**

- A. indicatori generali, applicabili a tutti i destinatari;**
- B. indicatori specifici, distinti per attività.**

# Gli indicatori di anomalia:

*da utilizzare come "ausilio" per l'individuazione delle operazioni sospette*

## Gli indicatori di anomalia:

- ❖ agevolano *gli operatori* nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ❖ riducono i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali;
- ❖ contribuiscono al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione.

## Gli obblighi di segnalazione

Viene stabilito l'obbligo – a carico degli operatori non finanziari - di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, quando *“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del **terrorismo**”*.

# I destinatari

Destinatari del provvedimento sono gli “operatori non finanziari” (la categoria include una serie di attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri):

- ❖ recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori;
- ❖ agenzie di mediazione immobiliare;
- ❖ gestione di case da gioco autorizzate; offerta di giochi e scommesse telematici o via internet;
- ❖ commercio, importazione ed esportazione di oro; fabbricazione ed esportazione di preziosi; commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta e gallerie d’arte.